



Università “ Gabriele d’Annunzio”
Chieti-Pescara

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

**LINEE GUIDA PER STIPULA
CONVENZIONI RETI FORMATIVE**

AREA DIDATTICA E RICERCA

DIVISIONE 4 – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE POST-LAUREA

SETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ED ESAMI DI STATO (SPESS)

SETTORE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA E NON MEDICA (SPDSS)



SOMMARIO

	Pag.
SEZIONE 1. TIPOLOGIA DELLE CONVENZIONI STIPULABILI.....	3
1.1 - PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
SEZIONE 2. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE INSERIBILI NELLE RETI FORMATIVE DELLE SCUOLE MEDIANTE CONVENZIONE.....	3
2.1 - STRUTTURE COLLEGATE.....	3
2.2 - STRUTTURE COMPLEMENTARI.....	4
2.3 - STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA.....	4
2.4 - ATENEO IN RETE.....	5
2.5 – SINTESI DELLA TIPOLOGIA DI CONVENZIONI STIPULABILI.....	5
2.5.1 - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI COLLABORAZIONE CON ALTRO ATENEO (ATENEO IN RETE).....	5
2.5.2 - CONVENZIONE CON UNA STRUTTURA COLLEGATA.....	5
2.5.3 - CONVENZIONE CON UNA STRUTTURA COMPLEMENTARE.....	6
2.5.4 - CONVENZIONE CON UNA STRUTTURA ITALIANA EXTRA RETE FORMATIVA.....	6
2.5.5 - CONVENZIONE CON UNA STRUTTURA ESTERA EXTRA RETE FORMATIVA.....	6
SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI STIPULA DELLE CONVENZIONI.....	7
3.1 - STRUTTURE UNIVERSITARIE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO.....	7
3.2 - ITER DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURE COLLEGATE, COMPLEMENTARI E ATENEI IN RETE.....	7
3.3 - ITER DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.....	8
3.4 - ITER DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURE STRANIERE EXTRA RETE FORMATIVA.....	10
ALLEGATI.....	11



SEZIONE 1. TIPOLOGIA DELLE CONVENZIONI STIPULABILI

1.1 - PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 2, comma 5 del D.I. n°68 del 04/02/2015 dispone che almeno il 70% del complesso delle attività formative degli specializzandi sia riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

L'articolo 3, del D.I. in riferimento stabilisce:

- al comma 1, che le Scuole di specializzazione abbiano sede presso le Università;
- al comma 3, che ai sensi dell'art.34 e seguenti del d.lgs. n.368/1999, ciascuna Scuola operi nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed annualmente aggiornate. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art.43 del medesimo decreto legislativo;
- al comma 4, che le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole siano stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede e che l'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avvenga tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

L'Allegato n° 1 al D.I. 402 del 13/06/2017 dispone che le **Strutture di Sede** della Scuola di specializzazione, siano a **direzione universitaria** e siano idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse.

SEZIONE 2. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE INSERIBILI NELLE RETI FORMATIVE DELLE SCUOLE MEDIANTE CONVENZIONE

2.1 - STRUTTURE COLLEGATE

Per il raggiungimento dei volumi operativi e del completamento della tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi, le Scuole di Specializzazione possono convenzionarsi con **eventuali** strutture di supporto, dette **Strutture Collegate** alla/e struttura/e di sede della Scuola, che concorrono al completamento della rete formativa e sono della **stessa specialità della struttura di sede**.

Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria,



appartenere o meno nella stessa Azienda ospedaliera o operanti a livello territoriale.

Per essere accreditate, le Strutture Collegate (al pari delle Strutture di Sede) devono essere in possesso di standard generali e standard specifici.

Le Strutture di Sede e le Strutture Collegate devono comunque **essere in possesso di standard minimi generali** e standard minimi **specifici** rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermi restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Le valutazioni per l'accreditamento periodico delle suddette Strutture sono effettuate dall'Osservatorio Nazionale.

In sede di proposta per l'accreditamento delle singole strutture presso le quali andranno formati i medici specializzandi iscritti alle singole Scuole di specializzazione, l'Osservatorio:

- individua per ciascuna Scuola un numero appropriatamente **limitato** di strutture componenti la rete formativa, nel rispetto degli standard minimi generali e specifici al fine di garantire la qualità assistenziale e formativa della rete medesima;
- valuta le unità operative da inserire nella rete formativa della singola scuola ed esprime il proprio parere sull'accreditamento delle strutture;
- formula la proposta finale di accreditamento della Scuola.

Le strutture di Sede e Collegate di cui sopra, vengono infine accreditate su proposta dell'Osservatorio Nazionale, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per ottenere l'accreditamento delle Strutture Collegate, ciascuna **Scuola è tenuta a produrre** periodicamente la **documentazione attestante l'esistenza di un rapporto convenzionale** con le stesse **o la volontà di procedere alla stipula di una convenzione** espressa in una **lettera di intenti a firma del Direttore** della Scuola di Specializzazione. Tali documenti **devono essere trasmessi all'Osservatorio, entro i termini indicati nella nota inviata annualmente dal Ministero**, tramite upload nella banca dati periodicamente aperta per la formulazione delle proposte di accreditamento delle Scuole di Specializzazione.

2.2 - STRUTTURE COMPLEMENTARI

Una Scuola può avvalersi anche di strutture di supporto pubbliche o private, dette **Strutture Complementari**, di **specialità diversa da quella della struttura di sede**, con le quali **devono** essere **stipulate specifiche convenzioni**. Questa possibilità è concessa nel caso in cui debbano essere utilizzati servizi, attività, laboratori o altro non presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

A differenza delle Strutture di Sede e delle Strutture Collegate, le Strutture Complementari non vengono mai riportate nel decreto di accreditamento interministeriale. **In ogni caso** dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, **devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale**.

2.3 - STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA

Al fine di perfezionare la formazione, **la Scuola può avvalersi** del supporto di ulteriori **Strutture extra rete formativa**, sia **italiane** che **estere**, per un periodo di frequenza complessivo **non superiore a 18 mesi**. **Nei nuovi ordinamenti**, contrariamente ai precedenti, **non sono previste attività a scelta** dello specializzando. Anche in questo caso



devono essere stipulate convenzioni che devono ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica.

2.4 - ATENEO IN RETE

Come da nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. 12763 del 20/04/2018, **qualora una Scuola di Specializzazione non possenga i requisiti di docenza** previsti dall'art.4 comma 2 del D.I. n°68 del 04/02/2015, come modificato dal D.I. n°138 del 10/03/2023, in fase di accreditamento periodico **può proporre la attivazione di una collaborazione con altro Ateneo (ATENEO IN RETE)**; come da art.3 comma 7 del D.I. n°68 del 04/02/2015, infatti, *“Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie, comunque denominate, di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.”*

2.5 – SINTESI DELLA TIPOLOGIA DI CONVENZIONI STIPULABILI

Alla luce della normativa in richiamo è data possibilità di stipula delle seguenti **5 tipologie di convenzione**

2.5.1 - Convenzione per l'attivazione di collaborazione con altro Ateneo (ATENEO IN RETE)

Al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, previa stipula di apposita convenzione.

Le informazioni da acquisirsi **prima della stipula** riguardano:

1. la sede legale dell'Ateneo da convenzionare
2. il Codice Fiscale dell'Ateneo da convenzionare
3. l'indirizzo e CAP dell'Ateneo da convenzionare
4. il nominativo del legale rappresentante (Rettore) dell'Ateneo da convenzionare
5. la esatta indicazione della Struttura collegata di accoglienza dello Specializzando
6. la durata della convenzione da stipular

2.5.2 - Convenzione con una STRUTTURA COLLEGATA

Trattasi di struttura di supporto alla Scuola di specializzazione che **deve essere della stessa specialità della struttura di sede.**

Tali strutture possono essere pubbliche o private, ma devono essere accreditate e contrattualizzate con il SSN.

I requisiti da verificare prima della stipula sono i seguenti:

1. non afferenza dell'Unità Operativa da convenzionare alla rete formativa di altro Ateneo (All. 1 al D.I. 402/2017,)
2. presenza degli **standard generali** previsti dall'Allegato 1 al D.I. 402 del 13/06/2017 (pagg. 17-19);



3. presenza degli **standard specifici** per la Scuola di specializzazione di cui si vuole ampliare la rete formativa (Allegato 1 al D.I. 402 del 13/06/2017 da pagina 20 e seguenti relative alla specifica Scuola di specializzazione);
4. riferimenti del decreto di accreditamento con il SSN (non richiesto per le strutture afferenti alle ASL);
5. verifica della tipologia di struttura (pubblica o privata accreditata).

2.5.3 - Convenzione con una STRUTTURA COMPLEMENTARE

Trattasi di struttura di supporto alla Scuola di specializzazione **di specialità diversa della struttura di sede.**

Tali strutture possono essere pubbliche o private, ma devono essere accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Le informazioni da acquisirsi **prima della stipula** riguardano:

1. la tipologia di struttura: pubblica, privata accreditata, privata;
2. le strutture che verranno messe a disposizione della Scuola;
3. i riferimenti del decreto di accreditamento con il SSN (non richiesto per le strutture afferenti alle ASL);
4. la disponibilità ad assumere in carico la copertura assicurativa del medico in formazione specialistica (per le strutture private e per quelle pubbliche afferenti ad ASL con le quali non è in corso di validità una convenzione attuativa a seguito di un Protocollo di intesa Regionale) da intendersi, altrimenti, a carico dello specializzando.

2.5.4 - Convenzione con una STRUTTURA ITALIANA EXTRA RETE FORMATIVA

Al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.

Le informazioni da acquisirsi **prima della stipula** riguardano:

1. informazioni sulla tipologia di struttura: pubblica, privata accreditata, privata
2. le strutture messe a disposizione della Scuola
3. l'appartenenza o meno della struttura in questione alla rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo: nell'affermativa, la convenzione dovrà essere di tipo individuale e comunque subordinata alla mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero degli specializzandi dell'Ateneo già convenzionato frequentanti la struttura
4. la disponibilità a farsi carico della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica (per le strutture private e per quelle pubbliche afferenti ad ASL con le quali non è in corso di validità una convenzione attuativa a seguito di un Protocollo d'intesa Regionale) da intendersi, altrimenti, a carico dello specializzando.

2.5.5 - Convenzione con una STRUTTURA ESTERA EXTRA RETE FORMATIVA

Al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa estere (art.2, comma 11, del D.I. n.68/2015) per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.

Le informazioni da acquisirsi **prima della stipula** riguardano:



1. la esatta indicazione della Struttura di accoglienza dello Specializzando.
2. la tipologia di struttura: Assistenziale (tipo specializzazione), Universitaria (sede di scuola), Ricerca (ambito)
3. la disponibilità della struttura ospitante a fornire, in relazione alle prassi adottate, bozze di specifici accordi o lettere di intenti
3. la Disponibilità a farsi carico della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica da intendersi, altrimenti, a carico dello specializzando.

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI STIPULA DELLE CONVENZIONI

3.1 - STRUTTURE UNIVERSITARIE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO

La stipula di una convenzione viene proposta dalla Scuola di specializzazione (di seguito Scuola), che ritenga necessario ampliare la propria rete formativa.

Il procedimento di stipula postula, oltre all'azione della Scuola, l'intervento del Settore programmazione didattica corsi scuole di specializzazione area medica e non medica (SPDSS), della Scuola di Medicina e Scienze della Salute (SMSS) e del Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato (SSSES).

L'iter procedimentale prevede infatti una prima verifica delle informazioni e dei requisiti a cura della Scuola di Specializzazione, un successivo attento esame e monitoraggio a cura del Settore programmazione didattica corsi scuole di specializzazione area medica e non medica e in ultimo l'intervento del Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato per la stipula materiale delle Convenzioni con strutture collegate, complementari e Atenei in rete e conseguente gestione delle carriere degli specializzandi.

3.2 - ITER DEL PROCEDIMENTO DI STIPULA PER STRUTTURE COLLEGATE, COMPLEMENTARI E ATENEI IN RETE

Adempimenti della Scuola di Specializzazione e dei Settori amministrativi coinvolti

1. **(Scuola)** – La Scuola valuta in via preliminare la sussistenza dei presupposti per l'ampliamento della propria rete formativa ed il tipo di convenzione da stipulare tra quelle descritte nella Sezione 2;
2. **(Scuola)** – La Scuola richiede al Settore programmazione didattica corsi scuole di specializzazione area medica e non medica conferma della sussistenza o meno dei presupposti per la stipula della convenzione;
3. **(SPDSS)** – Il Settore programmazione didattica corsi scuole di specializzazione area medica e non medica indica alla Scuola di Specializzazione i requisiti necessari per la stipula della convenzione;
4. **(Scuola)** – la Scuola verifica la sussistenza dei requisiti necessari previsti per la tipologia di convenzione da stipulare ed acquisisce le ulteriori informazioni descritte nella Sezione 2 a mezzo di apposita lettera di intenti (art. 37 Regolamento Scuole Specializzazione area sanitaria);
5. **(Scuola)** – la Scuola invia alla struttura di interesse una copia dello schema relativo alla tipologia di convenzione da stipulare (reperibile al link indicato a pag.11 delle presenti Linee Guida) completo delle dichiarazioni e degli impegni da assumersi (come previsto dall'art.5, comma 1, lettera d) del D.I.402/2017);



6. **(Scuola)** – dopo aver verificato che i requisiti previsti siano stati puntualmente inseriti nel testo convenzionale, il Consiglio della Scuola delibera l’approvazione della convenzione, **indicando le ragioni che ne motivano la stipula**;
7. **(Scuola)** – la Scuola invia alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute (art. 37, comma 6 Reg. Scuole Spec.) e al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato i seguenti documenti:
8. estratto della delibera del Consiglio della Scuola con allegato il testo della convenzione
9. la lettera di intenti contenente i dati completi della struttura:
 - referente della struttura che seguirà il processo di stipula
 - contatto telefonico
 - email
 - indirizzo pec della struttura cui saranno indirizzate le comunicazioni ufficiali
 - tipo di struttura: pubblica, privata accreditata
 - indicazione del decreto di accreditamento (solo in caso di struttura privata)
10. **(SMSS)** la Scuola di Medicina sottopone nell’immediato il testo della convenzione alla Giunta, anche con ricorso a convocazione di urgenza qualora la calendarizzazione della prima seduta utile dell’organo risulti pregiudizievole alla tempistica di perfezionamento dell’Accordo e, una volta approvato, lo trasmette al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato unitamente ad estratto di delibera della Giunta
11. **(SSSES)** – acquisita la documentazione di cui ai precedenti punti 7 e 8: **a)** trasmette a mezzo PEC i testi delle Convenzioni per Strutture Collegate e Complementari rimessi dalla Scuola, completi degli allegati previsti, al Rappresentante Legale della struttura ospitante per l’acquisizione della relativa firma digitale; **b)** sottopone il testo della convenzione per l’attivazione di collaborazione con altro Ateneo -ATENEO IN RETE- all’approvazione degli Organi Collegiali UDA e successivamente lo trasmette all’Ateneo da convenzionare;
12. **(SSSES)** – a seguito della ricezione della Convenzione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Struttura ospitante la sottopone al Rettore per la sottoscrizione di competenza;
13. **(SSSES)** – a seguito della ricezione della convenzione firmata dal Rettore, inoltre a mezzo PEC copia digitalizzata della convenzione:
 - alla struttura stipulante convenzionata;
 - alla Scuola di Specializzazione;
 - alla Presidenza della Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute;
 - al Settore programmazione didattica corsi scuole di specializzazione area medica e non medica;

3.3 - ITER DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA

Ex art. 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017, al fine di perfezionare la formazione, degli specializzandi la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessiva non superiore a 18 mesi nell’arco dell’intero corso di studi di ciascuno specializzando. Le strutture italiane possono essere pubbliche o private ma accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Nell’ambito delle procedure annuali di determinazione della **turnazione degli specializzandi** nelle varie strutture della propria rete formativa, **prima dell’inizio di ogni A.A.**, la Scuola di Specializzazione procede alla:

1. valutazione della utilità e possibilità di perfezionamento extra rete formativa degli specializzandi;



2. identificazione della struttura presso la quale effettuare tale perfezionamento;
3. acquisizione delle informazioni necessarie per la stipula della convenzione con la struttura identificata, in ogni caso tenuta a:
 - a) dichiarare di essere accreditata e contrattualizzata con il SSN per attività riferibili alla Scuola di Specializzazione interessata
 - b) dichiarare se fa già parte della rete formativa di una Scuola di altro Ateneo e in tal caso se ha già saturato o meno il potenziale formativo della struttura
 - c) dichiarare il periodo di possibile accoglienza degli specializzandi
 - d) assicurare il proprio impegno per il raggiungimento, da parte degli specializzandi, degli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale ricevuto in allegato alla convenzione
 - e) dichiarare la denominazione esatta della struttura ospitante e dell'unità operativa nella quale lo specializzando svolgerà il periodo di perfezionamento
 - f) dichiarare gli estremi identificativi del medico responsabile della certificazione e della supervisione dell'attività formativa prevista (Tutor formativo)
 - g) dichiarare gli estremi identificativi del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa nella quale lo specializzando svolgerà il suo percorso formativo
 - h) indicare gli estremi identificativi del legale Rappresentante della Struttura sanitaria Ospitante per la successiva stipula della Convenzione per lo svolgimento del periodo di formazione extra rete formativa;
 - i) dichiarare la disponibilità o meno a porre a proprio carico la copertura assicurativa per l'attività svolta dallo specializzando da intendersi, altrimenti, a carico del medesimo
4. determinazione della **durata del periodo di perfezionamento**
5. espressa indicazione dei motivi didattici del ricorso alla stipula di una convenzione con struttura extra rete formativa in cui far svolgere tale periodo di perfezionamento
6. elaborazione di un **progetto formativo individuale** descrittivo, in dettaglio, degli obiettivi e delle modalità con cui gli stessi, non altrimenti raggiungibili nella rete formativa già in essere, verranno ottenuti
7. **proposta a tutti gli specializzandi** delle opportunità di perfezionamento identificate per il seguente A.A., indicando i periodi di disponibilità delle strutture ospitanti
8. **determinazione del numero di specializzandi che nell'AA potranno usufruire di un periodo di frequenza extra rete formativa;**
9. raccolta formale delle candidature in relazione a ciascuna opportunità proposta ed eventuale predisposizione di valutazioni comparative delle stesse per la determinazione del candidato più meritevole in base a criteri predeterminati dal Consiglio della Scuola
10. identificazione dei candidati che potranno fruire del periodo di frequenza extra rete e **approvazione, almeno 3 mesi prima** della presunta partenza di ciascuno specializzando, delle motivazioni e dei progetti formativi individuali da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione
11. acquisizione da parte della struttura ospitante, della lettera di intenti sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile della struttura accogliente
12. predisposizione della Convenzione in base ai dati ricevuti;
13. invio della Convenzione alla struttura ospitante per la sottoscrizione da parte del proprio Legale Rappresentante;



14. restituzione della Convenzione firmata alla Scuola di Specializzazione proponente
15. **sottoscrizione** della Convenzione da parte del **Direttore della Scuola di Specializzazione proponente dietro specifica delega del Rettore;**
16. invio, da parte del Direttore della Scuola proponente, della Convenzione così perfezionata alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute che, acquisito in atti il documento a fini statistici, provvederà alla relativa protocollazione e contestuale trasmissione a mezzo PEC del documento alla Struttura Ospitante e al Settore SPSS.

3.3.1 - Il periodo di formazione extra rete può avere inizio esclusivamente ad avvenuto completamento dell'iter sopra disciplinato; **lo specializzando interessato potrà accedere alla sede extra rete formativa solo ad avvenuta restituzione alla struttura ospitante della Convenzione firmata da entrambe le parti;**

3.3.2 - A conclusione del periodo di formazione, il Responsabile della struttura ospitante invierà al Direttore della Scuola di Specializzazione una dichiarazione che certifichi l'effettuazione della formazione nel periodo previsto ed il raggiungimento degli obiettivi formativi concordati e RIPORTATI nel progetto formativo individuale.

3.4 - ITER DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURE STRANIERE EXTRA RETE FORMATIVA

L'Iter per la stipula di Convenzioni con Strutture straniere extra rete formativa è identico a quello previsto per le Strutture italiane **fatta eccezione** delle disposizioni di cui al precedente punto 3 da intendersi riformulato come segue:

3. Acquisizione delle informazioni necessarie per la stipula della convenzione con la struttura identificata, che dovrà:

- a. dichiarare il periodo di possibile accoglienza degli specializzandi
- b. dichiarare la denominazione esatta della struttura ospitante e dell'unità operativa nella quale lo specializzando svolgerà il periodo di perfezionamento
- c. dichiarare gli estremi identificativi del medico responsabile della certificazione e della supervisione dell'attività formativa prevista (Tutor formativo)
- d. dichiarare gli estremi identificativi del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa presso la quale lo specializzando svolgerà il suo percorso formativo
- e. dichiarare gli estremi identificativi del legale Rappresentante della Struttura sanitaria Ospitante che firmerà la Convenzione per lo svolgimento del periodo di formazione 10 extra rete formativa
- f. dichiarare la disponibilità o meno, a porre a proprio carico la copertura assicurativa per l'attività svolta dallo specializzando da intendersi, altrimenti, a carico del medesimo.

Nel caso in cui, in forza di regolamentazione interna, la struttura estera ospitante utilizzi propri schemi di convenzione non completamente collimanti con quello proposto dalla Scuola di Specializzazione, questa può, in ogni caso, valutarne il grado di rispondenza e l'idoneità al raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti per lo specializzando; in tal caso, valutatili positivamente ed accettatine i contenuti, può sottoporli alla firma del Direttore della Scuola di Specializzazione in deroga alla modulistica di Ateneo.



INFORMATIVA ALLEGATI

Gli Allegati, comprendenti tutta la modulistica e gli schemi delle singole convenzioni sono reperibili al seguente link:

<https://scuolamedicina.unich.it/scuole-di-specializzazione/documenti-utili/modulistica-convenzioni>